

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER INTERVENTI FACOLTATIVI ED INTEGRATIVI**  
**A06 - Attività di Orientamento**  
**Progetto "Conoscere e Conoscersi per scegliere" annualità 2019/20**

Tra l'Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari, per il quale interviene **MICHELAZZO GIORGIO** nella sua qualità di Dirigente Scolastico, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari (PD), codice fiscale 81001730282, d'ora in poi identificata come "istituto" e **BERGAMO ANDREA** - nato a omississ... il omississ..., residente a omississ... – CODICE FISCALE omississ... (di seguito denominato "esperto"),

**Premesso**

- il Decreto nr. 129 del 28/08/2018, in particolare l'art. 43 comma 3;
- che all'interno dell'istituto non si è individuato personale con le competenze professionali richieste;
- che il progetto è inserito nel Piano Triennale dell'offerta formativa, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2018;
- vista la scheda del Progetto "Conoscere e Conoscersi per scegliere" annualità 2019/20;
- che la prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte dell'esperto;
- vista la determina di aggiudicazione prot.nr. 5589 del 21/11/2019;

**si conviene e stipula quanto segue**

il presente contratto di prestazione d'opera occasionale di cui le premesse costituiscono parte integrante.

**ART. 1** Il Dott. Andrea Bergamo individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola si impegna a prestare la propria opera in qualità di relatore il giorno 21 novembre 2019.

**ART. 2** Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale viene determinato in **euro 200,00** (euro duecento/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi come segue.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore/esperto dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- al contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi superiori a 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44 comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico dell'esperto e 2/3 a carico del committente.

**ART. 3** Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto COMPRENSIVO STATALE DI SAN MARTINO DI LUPARI provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli Infortuni derivanti da responsabilità civile.

**ART. 4** Il presente contratto, della durata convenuta all'art. 1, si intenderà risolto alla scadenza dello stesso salvo facoltà delle parti di rinnovarlo per altro periodo con atto scritto. E' fatto salvo comunque per l'Istituto scolastico il diritto di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto, qualora, a suo insindacabile giudizio, risulti che l'attività dell'Esperto non sia stata svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.

**ART. 5** Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 è quello erariale.

**ART. 6** Ai sensi del DGPR 679/2016, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n°241 del 7 agosto 1990. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Giorgio Michelazzo.

Il sottoscritto dott. Andrea Bergamo dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del C.C. gli artt. 1 - 2 e 4 del presente contratto concernenti rispettivamente la durata, l'ammontare e la determinazione del compenso nonché la facoltà di recedere dal contratto da parte dell' Istituto Scolastico.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Giorgio Michelazzo

L'ESPERTO  
Dott. Andrea Bergamo